

**Mutuo – diritto al credito – normativa emergenziale – esclusione (cod. civ, artt. 1337, 1375).**

***Non esiste, nel nostro ordinamento, un obbligo degli intermediari a erogare credito poiché la valutazione del merito creditizio rappresenta una esclusiva prerogativa degli stessi. Peraltro, alla luce dei principi di correttezza e buona fede cui debbono essere improntate le relazioni con la clientela, l'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato. (MDC)***

### FATTO

La ricorrente è un'associazione sportiva dilettantistica e afferma in ricorso di aver richiesto all'intermediario convenuto un finanziamento agevolato a medio termine pari ad € 7.000,00 da destinare alle esigenze di liquidità corrente delle ASD, a seguito della crisi settoriale derivante dalla diffusione dell'epidemia del virus "Covid-19".

Come previsto dal foglio informativo e dalla scheda del mutuo fornita dall'intermediario, i destinatari di tale finanziamento sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche aventi specifici requisiti, che la ricorrente ritiene di possedere. Tuttavia, l'erogazione le è stata negata con la seguente motivazione: "Il soggetto non ha dimostrato di avere, nell'anno 2019, la titolarità di un conto corrente bancario".

La ricorrente sostiene che tale requisito non è previsto in nessun punto del foglio informativo e della scheda informativa per l'accesso al mutuo.

Né, d'altra parte, l'apertura di un conto corrente è imposto dalla legge alle Associazioni Sportive Dilettantistiche: l'art. 25, comma 5, legge 33/1999 richiede che i pagamenti ed i versamenti siano eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati alle associazioni, ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. A tali fini, l'associazione è dotata di una carta di credito associata a un IBAN, che consente la stampa periodica di un estratto conto garantendo, così, una rappresentazione chiara, idonea ed efficace dei movimenti in entrata ed in uscita. Tale carta è altresì abilitata a ricevere ed eseguire bonifici e pagamenti F24, con modalità ampiamente e indiscutibilmente accettata dall'amministrazione finanziaria.

Ad avviso della ricorrente, la controparte poteva, al limite, subordinare l'erogazione del finanziamento all'apertura di un conto corrente e non pretendere, a giugno 2020, il possesso di tale prodotto bancario relativamente agli ultimi 3 mesi del 2019.

Pertanto la ricorrente chiede all'Arbitro che l'intermediario le conceda il finanziamento richiesto.

L'intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali innanzitutto riassume le caratteristiche dello specifico tipo di finanziamento oggetto della domanda.

Al fine di accedere a tale mutuo agevolato, la banca ha fissato alcuni requisiti che devono essere in possesso del richiedente ed è stato anche stilato un elenco della documentazione necessaria da allegare all'atto della presentazione della domanda.

L'associazione ricorrente ha compilato e spedito la modulistica approntata, successivamente integrandola con la documentazione richiesta; tuttavia, è emerso che la

ricorrente non era titolare di un conto corrente bancario ma solo di una carta prepagata dotata di codice IBAN e dunque aveva potuto produrre gli estratti conto richiesti relativi esclusivamente a detta carta; la domanda di accesso al finanziamento veniva dunque rigettata.

Tanto premesso l'intermediario osserva al riguardo che la vigenza di un contratto di conto corrente e la documentazione attestante il recente andamento dello stesso sono necessari al fine di poter valutare l'affidabilità e l'andamento dell'ente richiedente il finanziamento; secondo la convenuta, si tratta di presupposti minimi di base che ogni istituto di credito dovrebbe valutare prima di concedere un qualsivoglia finanziamento, a maggior ragione se vi è una garanzia esterna da parte dello Stato.

La concessione di una carta di credito prepagata, anche se dotata di codice IBAN, non risulterebbe idonea allo svolgimento di tali controlli, in quanto per sua natura non presuppone alcun particolare controllo da parte della banca emittente; e infatti viene spesso concessa anche a soggetti protestati che invece incontrano più di qualche difficoltà ad aprire un conto corrente bancario.

Precisa inoltre la banca che le ragioni ostative alla concessione del finanziamento, già chiarite alla cliente in fase di reclamo, non hanno nulla a che vedere con la regolarità della contabilità, la quale non può certamente desumersi da un estratto conto bancario, e del pari nulla hanno a che vedere con la tracciabilità dei flussi di cassa dell'associazione, che attengono all'ambito fiscale della gestione; il dato di interesse per la concessione del finanziamento risiede nella vigenza di un contratto di conto corrente bancario e nel suo regolare utilizzo da parte della associazione, requisiti ritenuti necessari – in uno agli altri previsti - ad attestare solidità ed affidabilità finanziaria per la concessione del finanziamento. Pertanto la banca chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente insiste nelle proprie deduzioni e richieste contestando, fra l'altro, che per verificare l'affidabilità finanziaria di qualsiasi soggetto giuridico esistono ben altri indicatori a disposizione di qualsiasi istituto di credito (primi tra tutti i SIC).

A sua volta l'intermediario, nelle controrepliche ribadisce la richiesta di rigetto del ricorso ed osserva che il ricorso ai SIC risulta utile per la valutazione del merito creditizio di un soggetto (impresa o privato che sia) esclusivamente nel caso in cui il soggetto sia stato o sia titolare di finanziamenti.

## **DIRITTO**

La questione sottoposta all'Arbitro riguarda il rigetto di una domanda di finanziamento agevolato presentato dalla ricorrente Associazione Sportiva Dilettantistica per difetto di uno dei requisiti richiesti, nella specie l'essere stata titolare di un conto corrente bancario nel corso dell'anno 2019.

Dagli atti del procedimento risulta accertato che la copia dell'estratto di conto corrente bancario relativo all'ultimo trimestre del 2019 figura nell'elenco della documentazione necessaria per l'accesso al finanziamento predisposto dall'intermediario; inoltre, l'intermediario ha motivato la ratio della sua richiesta con l'esigenza di una più compiuta valutazione del merito creditizio del richiedente.

Al riguardo, il Collegio richiama il costante orientamento dell'Arbitro (v. per tutte, Collegio di coordinamento, n. 6182/13), per il quale non può dirsi esistente, nel nostro ordinamento, un obbligo dell'intermediario di erogare credito, né tanto meno l'ABF può sostituirsi ad un intermediario per valutare la convenienza di un'operazione e per imporgli la concessione di

un finanziamento. In altri termini, la valutazione del merito creditizio costituisce una prerogativa esclusiva dell'intermediario che eroga il finanziamento.

L'Arbitro può bensì censurare il comportamento dell'intermediario nel caso in cui il diniego di finanziamento non sia stato motivato o sia corredato da motivazione palesemente contraddittoria o arbitraria (cfr. fra molti, Collegio di Roma, dec. n. 661/2014; Collegio di Milano dec, n, 14547/2019; Collegio di Napoli, dec. n. 26055/19) ovvero qualora l'intermediario non impronti le proprie relazioni d'affari a criteri di buona fede e correttezza ai sensi degli articoli 1337 e 1375 c.c. e alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. Nel caso di specie, tuttavia l'intermediario ha riscontrato tempestivamente le richieste di concessione del credito indicando i motivi ostativi all'accoglimento, che non sono sindacabili nel merito dall'Arbitro. Ne consegue che il ricorso non può essere accolto.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**